

Fascicolo Informativo
Polizza Collettiva *GAP Return to Invoice* n. 120135 stipulata tra

Financial Insurance Company Limited (Assicuratore)

e

Deutsche Bank S.p.A. (Contraente)

*Contratto di assicurazione collettiva ad adesione individuale
abbinato ai contratti di finanziamento di Deutsche Bank S.p.A.
finalizzati all'acquisto di autoveicoli*



Il presente Fascicolo Informativo, composto di:

- **Nota informativa**
- **Glossario**
- **Condizioni di Assicurazione**
- **Informativa Privacy**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva e deve essere consegnato all'Assicurato prima che lo stesso aderisca alla Polizza Collettiva sottoscrivendo il Modulo di Adesione.

AVVERTENZA - Si richiama l'attenzione dell'Assicurato sulla necessità di leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'adesione alla Polizza Collettiva.



Financial Insurance Company Limited, con sede legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), e con Rappresentanza Generale per l'Italia in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano (e-mail: italy.produzione@genworth.com – sito internet www.genworth.it) - P. IVA e N. Iscr. Reg. Imprese Milano : 12084460158 – N. R.E.A. 1525067. FICL è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento G.U. n° 86 del 14/4/97) ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I.00018. FICL appartiene al gruppo Genworth Financial.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente e ciascun Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza Collettiva o della adesione alla stessa.

SEZIONE A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

La copertura assicurativa in favore di ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva è sottoscritta e prestata, in qualità di compagnia di assicurazione nonché di fornitore del servizio assicurativo offerto a distanza, dalla seguente compagnia di assicurazione:

Financial Insurance Company Limited (FICL), con sede Legale in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito), per mezzo della Rappresentanza Generale per l'Italia, sede in Via San Gregorio, 34 - 20124 Milano (telefono: 02/6737151 – fax: 02/67076563 – e-mail: italy.produzione@genworth.com).

FICL è soggetta all'autorità di vigilanza dell'FSA (Financial Service Authority, l'autorità di vigilanza sui servizi finanziari del Regno Unito, sito internet www.fsa.gov.uk) ed è iscritta al Registro dell'FSA al nr. 202639. FICL è ammessa ad operare in Italia in regime di stabilimento (provvedimento G.U. n° 86 del 14/4/97), ed è iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da ISVAP, appendice Elenco I, nr. I.00018.

FICL appartiene al gruppo Genworth Financial (sito internet www.genworth.it). Genworth è la denominazione commerciale di FICL.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazione

L'ammontare del patrimonio netto di FICL è pari a 320 milioni di Euro (di cui 42% di capitale sociale e 58% di riserve patrimoniali). L'indice di solvibilità di FICL è pari al 468%.

Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

I dati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato (anno 2010). I dati aggiornati anno per anno sono consultabili sul sito internet della compagnia www.genworth.it

SEZIONE B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Decorrenza, durata e cessazione della copertura per ciascun Assicurato

Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalla data di erogazione del Finanziamento. La copertura ha una durata fissa (**senza tacito rinnovo**) pari a 1 oppure 2 oppure 3 anni a seconda della scelta specificata dall'Assicurato nel Modulo di Adesione. Tale durata non è modificabile in corso di copertura.

In ogni caso, **la copertura assicurativa cessa anticipatamente, rispetto alla sua naturale scadenza**, in caso di: a) alienazione dell'Autoveicolo; b) pagamento dell'Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale.

4. Copertura assicurativa offerta – Limitazioni ed esclusioni

L'Assicuratore presta in favore di ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso.

L'Assicuratore liquiderà un Indennizzo commisurato al 100% della differenza (la "**Differenza Indennizzabile**") fra: a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro oppure, se superiore, l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.

AVVERTENZA – Sono previsti i seguenti massimali di Indennizzo: a) massimo Euro 20.000,00 (ventimila/00); b) l’Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo e quanto l’Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell’Assicurazione Principale.

Quindi, in nessun caso l’Assicuratore sarà tenuto a liquidare una somma maggiore di €20.000,00, anche qualora la differenza indennizzabile fosse maggiore. Inoltre, a mero titolo esemplificativo, ed al fine di facilitare all’assicurato la comprensione del massimale di cui alla precedente lettera b), in caso di Furto Totale: se il Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo è pari ad €30.000 ed il Valore Commerciale dello stesso al momento del Sinistro è pari ad €25.000, la Differenza Indennizzabile è pari ad €5.000. Tuttavia, qualora per il medesimo sinistro l’assicuratore principale abbia liquidato €27.000 (in base, ad esempio, ad una assicurazione furto valore intero con scoperto), l’importo liquidabile all’Assicurato sarà €3.000.

AVVERTENZA – Alla copertura assicurativa si applicano le esclusioni di cui all’art. 9 delle Condizioni di Assicurazione, a cui si rinvia.

5. Dichiarazioni in ordine alle circostanze del rischio - Aggravamento e diminuzione del rischio

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese dal Contraente oppure rese dall’Assicurato in sede di adesione alla Polizza Collettiva, **potrebbero comportare per l’Assicurato la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo**, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del codice civile. In particolare, in sede di adesione, l’Assicurato è tenuto a dichiarare che il proprio Autoveicolo è (i) nuovo di prima immatricolazione oppure, (ii) in caso di Autoveicolo usato, che ha una data di prima immatricolazione non antecedente di più di 5 anni rispetto alla data di adesione alla copertura.

Il Contraente e l’Assicurato devono dare comunicazione scritta all’Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non comunicati all’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, nonché la cessazione della copertura ai sensi dell’art. 1898 del codice civile.**

6. Premio

Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore dell’Assicuratore è corrisposto dal Contraente per conto dell’Assicurato in forma unica ed anticipata.

L’importo del Premio è finanziato all’Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all’importo del Finanziamento e pagato dall’Assicurato unitamente e secondo le modalità e le condizioni di rimborso del Finanziamento stesso.

Per l’intera durata della copertura, il Premio mensile al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 21,25%, è pari ad una percentuale del Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo (IVA inclusa), come da tabella seguente:

Tipologia di Autoveicolo	Premio lordo mensile
Autoveicolo nuovo o usato	0,10% <i>del Prezzo di Acquisto dell’Autoveicolo</i>

L’importo di Premio unico anticipato per l’intera durata della copertura si ottiene moltiplicando l’importo del Premio mensile lordo per i mesi di durata della stessa (12 o 24 o 36 mesi).

Il Premio rappresenta il totale dei costi a carico dell’Assicurato in riferimento al presente contratto di assicurazione (non sono previsti costi a carico finale del Contraente). Non sono previsti altri mezzi e modalità di pagamento del Premio in favore dell’Assicuratore.

AVVERTENZA: In caso di anticipata estinzione del Finanziamento la copertura assicurativa proseguirà sino alla sua naturale scadenza secondo la scelta effettuata dall’Assicurato e sulla base

del Premio effettivamente pagato, salvo che l'Assicurato non chieda, al Contraente al momento della estinzione del Finanziamento, la cancellazione della copertura assicurativa. In tale ultimo caso l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili.

La seguente tabella evidenzia tutti i costi gravanti sul Premio (che restano a carico dell'Assicurato), al netto delle imposte di legge, con particolare evidenza del valore percentuale medio della quota parte provvigionale:

PROVVIGIONI	
55% del Premio imponibile	
ALTRI COSTI GRAVANTI SUL PREMIO A CARICO DELL'ASSICURATO	
<i>Voce di costo</i>	<i>Importo in %</i>
Spese amministrative	10% del Premio imponibile

Quindi, a mero titolo esemplificativo su un Premio imponibile di importo pari a € 300,00, gravano €165,00 di costi a titolo di provvigioni ed €30,00 di costi a titolo di spese amministrative.

7. Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione, senza oneri, nei seguenti casi: a) entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di erogazione del Finanziamento (**clausola di ripensamento**); b) qualora abbia optato per una durata della copertura di 2 o 3 anni, annualmente, e con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza annuale. In entrambi i casi, mediante invio di raccomandata a.r. indirizzata all'Assicurato presso *BrokerOnLine S.r.l. – Viale della Liberazione 1 – 20094 Corsico (MI)*. Si rinvia all'articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità e le condizioni dell'esercizio del ripensamento e del recesso.

8. Prescrizione dei diritti

I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

9. Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

10. Regime fiscale

Il Premio è soggetto ad imposta nella misura di 21,25%. Le imposte, tasse o altri oneri fiscali discendenti dal presente contratto di assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

L'Indennizzo è soggetto al trattamento fiscale dell'Assicurato.

SEZIONE C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'Indennizzo

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore, entro e non oltre 30 giorni dall'accadimento del Sinistro, denunciandolo a: *Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri) Via San Gregorio n. 34 – 20124 Milano*, utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando l'apposito servizio assicurativo al numero telefonico **02/36529745**, operativo tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

Si rinvia all'articolo 10 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di denuncia di un Sinistro, nonché per l'identificazione della relativa documentazione da presentare per la liquidazione dell'Indennizzo.

12. Reclami

Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione di un Sinistro, l'Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a: Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami) - Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano - fax 02- 93661593 e-mail – reclamiLP@genworth.com, specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'ISVAP a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro.

L'Assicurato può reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami all'Assicuratore ed all'ISVAP (e relative procedure) sul sito internet www.isvap.it, sezione "Per il consumatore – Guida ai reclami", ove sono disponibili anche facsimili di reclamo da scaricare.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet:

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm.

È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria competente, previo l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010.

Autorità di vigilanza del paese di origine dell'Assicuratore è l'FSA (*Financial Service Authority*), sito internet www.fsa.gov.uk.

Financial Insurance Company Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.

La Rappresentante Legale della sede italiana di FICL
(*Dr.ssa Valeria Picconi*)

GLOSSARIO

I seguenti termini, utilizzati in maiuscolo sia in Nota Informativa che nelle Condizioni di Assicurazione, hanno il significato sotto precisato.

Assicurato: Assicurato è ciascun soggetto, persona fisica, che ha stipulato il Finanziamento con il Contraente e che ha aderito alla Polizza Collettiva mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione.

Assicuratore: Genworth, denominazione commerciale dell'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited.

Assicurazione Principale: l'assicurazione obbligatoria R.C. auto e/o l'assicurazione Auto Rischi Diversi e/o altra assicurazione esistente sull'Autoveicolo.

Autoveicolo: l'autoveicolo acquistato dall'Assicurato e oggetto del Finanziamento, di massa complessiva a pieno carico non eccedente le 3,5 tonnellate, immatricolato ad uso privato, nuovo oppure usato, ma in tal caso con data di prima immatricolazione non antecedente a 5 anni (60 mesi) dalla data di adesione alla Polizza Collettiva.

Broker: BrokerOnLine S.r.l., con sede operativa in Viale della Liberazione 1 – 20094 Corsico (MI), che gestisce i dati e fornisce assistenza post-vendita, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri e dei recessi.

Contraente: la società Deutsche Bank S.p.A., con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, che stipula la Polizza Collettiva, raccogliendo quale intermediario assicurativo (Nr.

Iscrizione RUI D000027178 – Sezione D) le adesioni dei propri clienti sottoscrittori di un Finanziamento.

Danno Irreparabile: danneggiamento dell'Autoveicolo - determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro.

Finanziamento: il contratto di finanziamento, destinato all'acquisto dell'Autoveicolo, stipulato tra l'Assicurato e il Contraente.

Furto Totale: furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore, in base alla Polizza Collettiva, a seguito di un Sinistro.

Modulo di Adesione: il modulo sottoscritto dall'Assicurato per aderire alla Polizza Collettiva.

Polizza Collettiva: la polizza collettiva *GAP Return to Invoice* n. 120135 stipulata tra il Contraente e l'Assicuratore disciplinata dalle Condizioni di Assicurazione contenute nel presente Fascicolo Informativo.

Premio: con riferimento a ciascun Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, la somma in denaro, comprensiva di eventuali imposte, dovuta all'Assicuratore quale corrispettivo per la copertura assicurativa prestata.

Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo: il prezzo di acquisto (IVA inclusa) dell'Autoveicolo come indicato nella fattura di acquisto o in altro documento equivalente. Per gli Autoveicoli usati il Prezzo di Acquisto non può in nessun caso essere superiore all'importo riportato su Eurotax Giallo aumentato del 10%. L'importo massimo del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo non può essere superiore ad Euro 65.000,00.

Sinistro: l'evento dannoso, consistente nella perdita pecuniaria conseguente al Danno Irreparabile o Furto Totale dell'Autoveicolo, per il quale è prestata l'assicurazione.

Valore Commerciale: valore dell'Autoveicolo alla data del Sinistro in base alla tabella Eurotax Giallo.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

I termini utilizzati in maiuscolo nelle presenti Condizioni di Assicurazione hanno il significato indicato nel Glossario, da intendersi qui integralmente richiamato.

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE E DELIMITAZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

1.1 Le norme che seguono servono a definire l'oggetto del presente contratto di assicurazione, delimitando anche il rischio assicurato.

1.2 Ad ogni Assicurato che aderisce alla Polizza Collettiva, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali di cui all'articolo 8 e salve in ogni caso le esclusioni di cui all'articolo 9**, presta una copertura assicurativa per la perdita pecuniaria subita dall'Assicurato stesso al verificarsi di un evento dannoso occorso all'Autoveicolo, quale il Danno Irreparabile o il Furto Totale dello stesso.

1.3 **Ai fini della delimitazione del rischio assicurato: a) per "Danno Irreparabile" occorso all'Autoveicolo si intende il danneggiamento dello stesso determinato da incidente con altro veicolo, urto contro un corpo fisso o mobile, incendio, eventi naturali e socio politici, atto di terrorismo o vandalismo - tale per cui il costo di riparazione è pari o superiore al 70% del Valore Commerciale dell'Autoveicolo stesso al giorno del Sinistro; b) per "Furto Totale" si intende furto dell'Autoveicolo nel caso in cui lo stesso non sia ritrovato entro 60 giorni dalla data del furto dalla data di denuncia del furto presentata alla pubblica autorità competente.**

ART. 2 – MODALITÀ DI ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ

2.1 Possono aderire alla Polizza Collettiva solamente i sottoscrittori di un Finanziamento col Contraente. L'adesione di ciascun Assicurato avviene mediante sottoscrizione del Modulo di Adesione (redatto in duplice copia, rispettivamente per l'Assicurato e per il Contraente/Assicuratore).

2.2 L'efficacia della copertura è subordinata alla circostanza che l'Assicurato, oltre ad avere aderito alla Polizza Collettiva, abbia sottoscritto un Finanziamento con il Contraente per l'acquisto dell'Autoveicolo, con erogazione del relativo importo. **Sono assicurabili solamente gli autoveicoli aventi le caratteristiche indicate nella definizione di "Autoveicolo" del Glossario.**

2.3 Nell'ipotesi di mancata erogazione del Finanziamento, la copertura non avrà efficacia.

ART. 3 – DECORRENZA, DURATA E CESSAZIONE DELLA COPERTURA

3.1 Per ciascun Assicurato, la copertura assicurativa decorre dalla data di erogazione del Finanziamento.

3.2 La copertura assicurativa ha una durata fissa (**senza tacito rinnovo**) pari a 1 oppure 2 oppure 3 anni a seconda della scelta specificata dall'Assicurato nel Modulo di Adesione (fermo restando che in nessuno caso la copertura potrà essere attivata per una durata superiore a quella del Finanziamento). Tale durata non è modificabile in corso di copertura.

3.3 In ogni caso, **la copertura assicurativa cessa anticipatamente, alle ore 24:00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:** a) alienazione dell'Autoveicolo; b) pagamento dell'Indennizzo per Danno Irreparabile o Furto Totale.

ART. 4 – CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO

4.1 L'Assicurato può recedere dall'assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di erogazione del Finanziamento (**clausola di ripensamento**). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte di *BrokerOnLine S.r.l.*, che provvederà a darne comunicazione all'Assicuratore. L'Assicuratore provvederà quindi a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.

4.2 L'Assicurato, qualora abbia optato per una durata della copertura di 2 o 3 anni, può altresì recedere dall'assicurazione annualmente, senza oneri, e con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza annuale. In tal caso, la copertura assicurativa cessa alla successiva

scadenza annuale, e l'Assicuratore restituirà all'Assicurato – per il tramite del Contraente - la porzione di premio non goduta relativa al periodo intercorrente tra la data di cessazione della copertura e la sua scadenza originaria, al netto delle imposte di legge.

4.3 L'Assicurato è tenuto ad esercitare il diritto di recesso mediante invio di una lettera raccomandata a.r. indirizzata all'Assicuratore presso il Broker al seguente indirizzo: *BrokerOnLine S.r.l. – Viale della Liberazione 1 – 20094 Corsico (MI)*.

ART. 5 - ANTICIPATA ESTINZIONE DEL FINANZIAMENTO – DIRITTI DELL'ASSICURATO

In caso di anticipata estinzione del Finanziamento la copertura assicurativa proseguirà sino alla sua naturale scadenza secondo la scelta effettuata dall'Assicurato (ovvero, 1, 2 o, 3 anni) e sulla base del Premio effettivamente pagato, salvo che l'Assicurato non chieda, al Contraente al momento della estinzione del Finanziamento, la cancellazione della copertura assicurativa. In tale ultimo caso l'Assicuratore rimborserà all'Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di Premio pagato e non goduto, al netto delle imposte di legge che non sono rimborsabili.

ART. 6 – PREMIO: IMPORTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

6.1 Per ciascun Assicurato che ha aderito alla Polizza Collettiva, il Premio in favore dell'Assicuratore è corrisposto dal Contraente per conto dell'Assicurato in forma unica ed anticipata.

6.2. L'importo del Premio è finanziato all'Assicurato dal Contraente e, a tal fine, viene sommato all'importo del Finanziamento, e pagato dall'Assicurato unitamente e secondo le modalità e le condizioni di rimborso del Finanziamento stesso.

6.3 Per l'intera durata della copertura, il Premio mensile al lordo delle imposte, applicabili nella misura del 21,25%, è pari ad una percentuale del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo (IVA inclusa), come da tabella seguente:

Tipologia di Autoveicolo	Premio lordo mensile
Autoveicolo nuovo o usato	0,10% <i>del Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo</i>

6.4 L'importo di Premio unico anticipato per l'intera durata della copertura si ottiene moltiplicando l'importo del Premio lordo mensile per i mesi di durata della stessa (12 o 24 o 36 mesi).

ART. 7 - INDENNIZZO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro, l'Assicuratore, **nei limiti dei massimali e delle limitazioni di cui all'articolo 8**, liquiderà all'Assicurato un Indennizzo pari al 100% della differenza fra:

- a) il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo, e
- b) il Valore Commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro, oppure, se superiore, l'importo eventualmente liquidato in favore dell'Assicurato dall'Assicurazione Principale per il medesimo Sinistro.

ART. 8 – MASSIMALI E LIMITAZIONI DI INDENNIZZO

L'Indennizzo è soggetto ai seguenti massimali e limitazioni:

- a) l'Indennizzo non può in alcun caso superare il limite di Euro 20.000,00 (ventimila/00);
- b) l'Indennizzo non può in alcun caso superare la differenza tra il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo e quanto l'Assicurato abbia eventualmente ricevuto come liquidazione per lo stesso Sinistro in virtù dell'Assicurazione Principale.

ART. 9 – ESCLUSIONI

9.1 La copertura assicurativa non opera (e quindi **nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore**) in caso di:

- a) guida dell'Autoveicolo da parte di conducente privo di valida patente di guida, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del Sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) guida dell'Autoveicolo in stato di ebbrezza (in base al tasso alcolico previsto dalla normativa in vigore) o sotto l'effetto sostanze stupefacenti o psicotrope;
- c) Sinistro cagionato con dolo dell'Assicurato o del conducente dell'Autoveicolo;
- d) Sinistro causato da atti di guerra, occupazione militare, invasioni e insurrezioni;
- e) manovra manuale di spinta o traino per veicoli diversi da roulotte o rimorchi trainati in conformità con le disposizioni vigenti;
- f) Sinistro occorso ad un Autoveicolo utilizzato per: noleggio o locazione, corse automobilistiche o altre forme di competizioni sportive (e/o che a tal fine siano stati oggetto di modifiche e/o trasformazioni tecniche), attività di pace making, test di velocità, prove di affidabilità, scuola guida, trasporto pubblico (servizio taxi, ambulanza, mezzi di soccorso, trasporti pubblici), trasporto di sostanze infiammabili, tossiche o esplosive, trasporto di animali o cose che hanno causato il Sinistro;
- g) Sinistro cagionato dalla circolazione fuori strada o su strada non aperta al pubblico;
- h) sviluppo, controllato o meno, di energia nucleare, comunque determinatosi.

9.2 Inoltre, nessun Indennizzo è dovuto dall'Assicuratore se, alla data del Sinistro, l'Autoveicolo non era coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto).

ART. 10 – MODALITÀ DI DENUNCIA DI UN SINISTRO

10.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Assicuratore – **entro e non oltre 30 giorni dalla data di accadimento del Sinistro** - a mezzo di lettera raccomandata a.r. inviata al seguente indirizzo:

Financial Insurance Company Limited (Ufficio Sinistri)
Via San Gregorio n. 34 – 20124 Milano

utilizzando l'apposito modulo di denuncia del Sinistro reperibile contattando l'apposito servizio assicurativo al numero telefonico **02/36529745**, operativo tutti i giorni lavorativi dalle ore 08:00 alle ore 20:00.

10.2 **Unitamente al modulo di denuncia sinistro compilato in ogni sua parte, l'Assicurato, ai fini della liquidazione dell'Indennizzo, dovrà inviare all'Assicuratore la seguente documentazione:**

- a) estratto cronologico con annotazione di perdita di possesso rilasciato dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico);
- b) copia della patente di guida del conducente dell'Autoveicolo al momento del Sinistro;
- c) copia del libretto di circolazione dell'Autoveicolo;
- d) copia della fattura di acquisto, indicante il Prezzo di Acquisto dell'Autoveicolo;
- e) copia della eventuale quietanza di liquidazione del sinistro da parte dell'Assicurazione Principale, unitamente alle copia del contratto di assicurazione sottoscritto con l'Assicurazione Principale e delle relative condizioni di assicurazione;

10.3 In aggiunta alla documentazione di cui sopra, l'Assicurato dovrà altresì inviare all'Assicuratore i seguenti documenti:

- a) in caso di Furto Totale, copia della denuncia di furto dell'Autoveicolo sporta presso la Pubblica Autorità;
- b) in caso Danno Irreparabile, copia della dichiarazione di presa in carico da parte del demolitore autorizzato nonché, se esistente, copia dell'eventuale perizia già effettuata da altro perito sull'Autoveicolo.

10.4 **L'Assicuratore potrà altresì richiedere all'Assicurato e/o al Contraente eventuali ulteriori documenti strettamente necessari ai fini dell'espletamento della pratica di Sinistro.**

10.5 In caso di Sinistro per Furto Totale, l'Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del ritrovamento dell'Autoveicolo. Il valore di recupero dell'Autoveicolo realizzato dopo il pagamento dell'Indennizzo sarà ripartito fra l'Assicurato e l'Assicuratore in proporzione del danno sopportato da ciascuno.

ART. 11 – NOMINA DI UN PERITO

11.1 In sede di Sinistro, l'Assicuratore potrà richiedere al proprio perito di fiducia di valutare l'entità del danno subito dall'Autoveicolo in caso di Danno Irreparabile nonché di valutare ogni altra circostanza o elemento rilevante per il Sinistro.

11.2 Il costo della eventuale perizia sarà a carico dell'Assicuratore.

ART. 12 – RECLAMI

12.1 Per qualsiasi reclamo inerente al presente contratto di assicurazione e alla gestione del Sinistro, l'Assicurato si può rivolgere direttamente (a mezzo posta, fax o e-mail), a:

Financial Insurance Company Limited (Ufficio Reclami)

Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano

fax: 02- 93661593 / e-mail: reclamiLP@genworth.com

specificando per iscritto e in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi a: ISVAP – Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA. Il reclamo dovrà essere inviato all'ISVAP a mezzo posta, oppure trasmesso ai fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, e deve contenere copia del reclamo già inoltrato all'Assicuratore ed il relativo riscontro.

12.2 È fatta comunque salvo in ogni caso il diritto dell'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria competente, previo l'esperimento dell'obbligatorio tentativo di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28/2010.

ART. 13 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inveritiere, inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, **possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo**, nonché la stessa cessazione della copertura ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

ART. 14 – CESSIONE DEI DIRITTI

L'Assicurato o il Contraente non potranno in alcun modo cedere, o trasferire a terzi, o vincolare a favore di terzi, i diritti derivanti dalla Polizza Collettiva e dalla copertura assicurativa, salvo consenso dell'Assicuratore.

ART. 15 – PRESCRIZIONE

I diritti derivati dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di **due anni** dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del codice civile).

ART. 16 – ESTENSIONE TERRITORIALE

La copertura assicurativa opera con riferimento ai Sinistri verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea e nei paesi inclusi nel Certificato Internazionale di Circolazione (Carta Verde).

ART. 17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana.

17.2 Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra, da una parte, l'Assicuratore e/o il Contraente e, dall'altra parte, l'Assicurato, ivi comprese quelle relative alla loro interpretazione, esecuzione, validità e risoluzione, sarà competente in via esclusiva il foro di residenza o domicilio dell'Assicurato.

ART. 18 – CLAUSOLA BROKER

L'Assicuratore dichiara che in virtù di un accordo di libera collaborazione ha affidato al Broker la gestione e l'assistenza post-vendita della presente Polizza Collettiva, con particolare riferimento alla gestione delle comunicazioni di recesso da parte dell'Assicurato, e alle richieste di informazioni in merito alle modalità di denuncia di un Sinistro. Conseguentemente, ogni comunicazione e/o richiesta di informazioni fatta al Broker dall'Assicurato si intenderà come fatta all'Assicuratore anche ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione di cui all'art. 2952 del codice civile; analogamente ogni comunicazione fatta dal Broker all'Assicurato si intenderà come

fatta dall'Assicuratore. Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti (ovvero l'Assicuratore e l'Assicurato) le comunicazioni ricevute dall'altra parte.

INFORMATIVA PRIVACY ALL'ASSICURATO AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003

L'impresa di assicurazione Financial Insurance Company Limited, al fine di fornire la copertura assicurativa e di adempiere alle obbligazioni previste dalla polizza assicurativa, necessita di raccogliere, sia in sede di adesione alla copertura che in sede di sinistro, e di successivamente trattare, dati personali dell'Assicurato (i "Dati") e, a tal fine, è tenuta a fornire all'Assicurato stesso, in qualità di "Interessato", precise informazioni sul trattamento dei suoi dati e sui suoi diritti, in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003 (il "Codice Privacy").

a) Titolare del trattamento. "Titolare" del trattamento dei Dati è Genworth, denominazione commerciale dell'impresa di assicurazione FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED (FICL), società di diritto inglese con sede in Building 11, Chiswick Park, 566 Chiswick High Road, Londra W4 5XR (Regno Unito) – Sede secondaria in Italia sita in Milano, 20124 Via San Gregorio n. 34.

b) Finalità del trattamento. I Dati sono o possono essere trattati per le seguenti finalità: 1) conclusione, gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo, ivi compresa la gestione e liquidazione dei sinistri; 2) adempimento di obblighi di legge, di regolamenti, di normative comunitarie, di disposizioni eventualmente impartite da organismi di vigilanza e controllo e/o da altre autorità competenti. Il mancato conferimento dei Dati necessari al Titolare per conseguire le finalità indicate di cui al punto 1 preclude l'instaurazione e l'esecuzione del rapporto assicurativo, nonché la gestione e liquidazione dei sinistri. In merito alle finalità di cui ai punti 1 e 2, il trattamento dei Dati da parte del Titolare non necessita del consenso dell'Interessato in quanto necessario per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal rapporto assicurativo.

c) Modalità del trattamento. Il trattamento dei Dati è effettuato mediante strumenti manuali o informatici, in forma cartacea e/o elettronica, con logiche strettamente legate alle finalità sopra descritte e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati stessi.

d) Categorie di Dati trattati. In relazione alle finalità sopra descritte, il Titolare non richiede di regola all'Interessato la comunicazione di dati sensibili (cioè idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, lo stato di salute e la vita sessuale). I Dati dei quali si chiede la comunicazione da parte dell'Interessato, e che quindi formano oggetto di trattamento, sono dati essenzialmente necessari per l'identificazione personale dell'Interessato (quali, ad esempio, nome e cognome, ragione sociale, codice fiscale, data di nascita, ecc.) e per la gestione del rapporto assicurativo. Qualora vi fosse la necessità, da parte del Titolare, di trattare anche dati sensibili, sarà chiesto ulteriore valido consenso specifico.

e) Categorie di soggetti che possono venire a conoscenza dei Dati e ai quali i Dati possono essere comunicati.

Per il perseguimento delle finalità sopra descritte, possono venire a conoscenza dei Dati soggetti all'interno dell'organizzazione del Titolare, quali dipendenti o collaboratori, i quali agiscono in qualità di incaricati e/o responsabili del loro trattamento. Per le medesime finalità, i Dati possono essere altresì comunicati dal Titolare a soggetti terzi per essere sottoposti a trattamento, i quali agiscono in qualità di autonomi titolari del trattamento, salvo il caso in cui siano stati designati dal Titolare quali responsabili o incaricati del trattamento di competenza. Tali soggetti terzi sono: a) altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, sub agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali, medici, periti ed autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; b) a società del gruppo Genworth Financial (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); c) tutti quei soggetti ai quali il trasferimento di tali dati sia necessario o funzionale per lo svolgimento dell'attività relativa al rapporto assicurativo. I Dati trattati non sono oggetto di diffusione.

e) Luogo di trattamento e conservazione dei Dati. Trasferimento verso paesi esteri. I Dati raccolti sono trattati e conservati presso la sede di Milano di FICL. I Dati sono altresì conservati su server ubicati in Irlanda e/o nel Regno Unito, e quindi possono essere trasferiti all'estero verso tali paesi dell'Unione Europea, in favore delle categorie di soggetti di cui al punto b) e c) che precede, per il relativo trattamento.

f) Diritti dell'interessato. L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'Interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali, b) delle finalità e modalità del trattamento, c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, d) degli estremi identificativi del Titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Codice Privacy, e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato ha inoltre diritto di ottenere a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Codice Privacy, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. L'Interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei Dati che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei Dati che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

L'Interessato può esercitare tutti i diritti sopra menzionati contattando il Titolare (Financial Insurance Company Limited, Via San Gregorio n. 34, 20124 Milano - e-mail privacyitalia@genworth.com – telefono 02-67371501), il quale è tenuto a fornire idoneo e tempestivo riscontro.

Responsabile interno del trattamento dei Dati nella sede italiana del Titolare è il Capo Ufficio Sinistri pro-tempore, Via San Gregorio n. 34 - 20124 Milano - e-mail italy.produzione@genworth.com.

Data ultimo aggiornamento del presente Fascicolo Informativo: 14 Dicembre 2011